

Biassono, 15 novembre 2005

NOTE SINTETICHE SUL :
DECRETO Legislativo 19 Agosto 2005 n.192, pubblicato sulla G.U. del 23
Settembre 2005. Regime transitorio.

Il decreto legislativo N.192 emanato dal Presidente della Repubblica, si pone come finalità, quella di stabilire criteri, condizioni, modalità, metodi di calcolo, limiti e verifiche per migliorare le prestazioni energetiche dei sistemi Edificio/Impianto, in attuazione della **Direttiva Europea 2002/91/CE** relativa al rendimento energetico degli edifici.

Il disposto, in buona sostanza integra ed aggiorna la Legge 10/91 ed il D.P.R. 412/93 che attuavano solo in parte la Direttiva Europea in questione.

Alcuni articoli o commi di dette norme legislative esistenti sono stati quindi abrogati perché incoerenti con l'attuale normativa comunitaria, e si sono nel contempo, introdotti limiti più severi relativamente al fabbisogno energetico di energia primaria ed ai valori di trasmittanza (U) delle chiusure opache (pareti verticali ed orizzontali) e di quelle trasparenti (serramenti) dell'involucro .

Anche il valore di riferimento (non è chiaro se sia un limite) del rendimento medio stagionale limite dell'impianto ha subito consistenti incrementi (ben 10 punti percentuali)

Non si può peraltro non riconoscere che, con i nuovi criteri, il comportamento termico dei sistemi edificio-impianto così progettati, risulti nettamente migliorato, tanto che **sia i consumi convenzionali, che il relativo impatto ambientale si riducono mediamente del 40% e più, rispetto a quanto risultava con i limiti precedenti.**

Noi poi, ben sappiamo che a fronte di strutture di confine più isolate, si ottengono condizioni di **benessere più alte** (sicuramente percepite da chi abiterà) grazie al consistente incremento della temperatura media radiante superficiale interna (che nella zona E risulta di almeno 1,5 K per le chiusure opache e di 4 K per quelle trasparenti) cosa che oltretutto allontana le condizioni di pericolo di formazione di muffe interne.

Va comunque osservato che l'attuazione del Decreto Lgs n°192 non è per ora chiaramente regolata nella sua interezza, infatti mancano ancora:

- i criteri generali, le metodologie di calcolo ed i requisiti minimi, che verranno completati da DPR che saranno emessi, speriamo tra centoventi giorni
- le istruzioni chiare e formali per redigere in modo valido l' ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA che entro un anno dalla entrata in vigore del decreto sarà obbligatorio redigere per gli edifici di nuova costruzione ecc

Nell'immediato sono tuttavia da rispettare le norme transitorie di cui all'Art n°.11 (calcolo della prestazione energetica) e n°.12 (esercizio, manutenzione)

L'art n°.11 (che riguarda la progettazione) rimanda in buona sostanza, per il calcolo del fabbisogno energetico annuale, direttamente alla Legge 10/91 ed all'Allegato I del D.Lgs 192, composto da ben 16 punti.

Il medesimo Allegato I rimanda a sua volta, per alcuni elementi specifici all'Allegato C contenente i limiti di Fep (fabbisogno energia primaria annuale in kWh/m²) e delle trasmittanze termiche (U) di alcune chiusure.

L'applicazione di questo articolo porta già da subito ad eseguire calcoli e verifiche che modificano/completano (come richiesto espressamente al punto 15 Allegato I) la RELAZIONE TECNICA Legge 10/91 da consegnare in Comune.

Va osservato che per rispettare i nuovi valori limite del **Fep** è oggi necessario progettare chiusure opache e trasparenti aventi una resistenza termica molto più alta di quanto fin'ora abituale.

Mantenere molto basso il valore di Fep, sarà comunque di interesse anche del costruttore edile che potrà vantare nelle fasi di vendita dell'edificio, una buona classe energetica (p.e la classe C che vale tra i 50 ed i 70 kWh/m²).

Questo dato, oltre ad essere riportato nell' **Attestato di certificazione energetica**, potrà essere anche esposto su apposita targa affissa all'esterno.

Per saperne di più consultare almeno gli Allegati I e C del D.Lgs n.192



Illustrazione di una possibile targa energetica che potrà essere affissa all'esterno di un edificio vicino al numero civico. La lettera indica la classe energetica; il numero i kWh/m²a A 0>30 kW m²a – B 30>50 – C 50>70 – D 70>90 – E 90>120 – F... - G.... (la scala dei valori non è per ora definita a livello nazionale)

Per una sintesi meno specifica del Decreto Lgs n°192 allego in calce estratto da rivista tecnica "novità di Legislazione" edito da "Il Sole 24 ore"

**Sintesi estratta da "Ambiente e sicurezza" (il Sole 24 ore 1 novembre 2005)
Rendimento energetico degli edifici**

DECRETO LEGISLATIVO 19 Agosto 2005 n°192

*Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia»
(S.O. n. 158 alla G.U. del 23 settembre 2005, n. 222)*

Si tratta di un decreto recante criteri, condizioni e modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, contribuendo, inoltre, a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra (art. 1).

Per il perseguimento di queste finalità il decreto disciplina aspetti vari, dalla metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici all'applicazione dei requisiti minimi della materia, dall'identificazione di criteri generali per la certificazione energetica degli edifici, alle ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione, passando, inoltre, attraverso l'identificazione di criteri di qualificazione e indipendenza degli esperti della certificazione energetica e le ispezioni impianti, la raccolta di informazioni per la politica energetica di settore, fino alla promozione dell'uso razionale dell'energia attraverso la sensibilizzazione e l'informazione degli utenti finali così come attraverso l'aggiornamento degli operatori di settore.

Ne conseguono alcuni adempimenti a carattere generale tra i quali, innanzitutto, l'obbligo (a cura dei costruttori di edifici) di dotare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto, tutti gli edifici di nuova costruzione di un «attestato di certificazione energetica», redatto secondo le metodologie individuate. L'attestato ha efficacia decennale, dovrà essere aggiornato a ogni intervento significativo da un punto di vista energetico e diventa un nuovo documento fondamentale degli immobili, il quale dovrà seguire la compravendita dei beni stessi come allegato di legge (art. 6, comma 3).

A un prossimo decreto è, invece, demandata la predisposizione delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.

Sui proprietari, conduttori o amministratori di condominio graverà, inoltre, la manutenzione e il controllo degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva (art. 7), rinviando ai comuni lo svolgimento dei controlli del caso (art. 8).

La nuova disciplina prevede, inoltre, sanzioni amministrative o penali a carico di tutte le parti interessate in tutte le fasi di vita degli impianti in questione, dalla progettazione, all'installazione, alla manutenzione, coinvolgendo sia i progettisti sia i direttori lavori (per esempio, quelli che non provvedono a presentare al comune le dichiarazioni di asseverazione di conformità delle opere) e i proprietari o i conduttori degli immobili (art. 15).